

CAMERA DEI DEPUTATI N. 443

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 19 settembre 1963

Modificazioni alle leggi di bollo, registro ed ipoteche, per favorire l'attività cooperativistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 65 del testo unico dell'imposta di Registro, legge 31 dicembre 1923, n. 3269, al 1° comma, dispone che « sono soggetti a registrazione, col pagamento della tassa fissa minima, salvo la sanzione di cui all'articolo 110, gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative, purché risulti il simultaneo concorso delle seguenti condizioni;

a) siano rette da principi e con le discipline della mutualità;

b) gli atti siano stipulati entro il decennio dalla data dell'atto di fondazione, e finché il « capitale sociale effettivo versato non superi lire 3.000.000 salve particolari disposizioni legislative ».

Il limite di lire 3.000.000 di capitale versato, di cui innanzi, è stato determinato in tale misura dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, la quale ha anche disposto che « per le società cooperative edilizie e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite... è elevato a lire 10.000.000. Ogni singola società non può concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di lire 500.000 ».

Inoltre, per il combinato disposto del 4° comma dello articolo 65 della legge organica e dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, aggiornato, nel valore, dall'articolo 3 della legge

n. 33 del 1949, il privilegio della tassa fissa è concesso anche « per le cooperative agricole ed edilizie, al solo atto di prima assegnazione del fondo rustico o della casa al socio », però fino al valore di lire 5.000.000; poiché « qualora il valore dell'immobile assegnato accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro, supera lire 5.000.000, è dovuto sull'atto di assegnazione, in ragione dell'intero valore accertato, l'imposta di registro... ».

Ora, dal 1949 sono trascorsi 14 anni: il costo della vita ed il valore dei beni immobili hanno subito un aumento in alcuni casi del 120-150 per cento; sia per quel costante aumento di prezzi naturale in una società come la nostra, sia per riflessi di particolari congiunture economiche anche internazionali, sia per gli aumenti della mano d'opera e materiali verificatosi in questi ultimi due anni.

Allo scopo di non frustrare lo scopo di queste disposizioni, intese a concedere benefici fiscali a particolari settori della vita economica nazionale ed in special modo a quello sviluppo cooperativistico (agricolo ed edilizio), per il quale non pochi incentivi sono stati adoperati e non limitate disposizioni sono state emanate, appare opportuno provvedere ad una rettifica dei suindicati limiti.

In considerazione, infine, che molte iniziative cooperativistiche nate nel 1960-61 si trovano attualmente in fase conclusiva e modesti lavoratori a prezzo di sacrificio e

con l'incoraggiamento di leggi adeguate e programmate allo scopo, iniziarono la loro attività, per avere una casa propria, il cui valore, per gli ultimi aumenti generali di vita, ha già subito una maggiorazione di

costo e quindi raggiunge un valore immobiliare da quello inizialmente previsto, (e prova ne è il recente provvedimento di revisione dei prezzi per i pubblici appalti), si propongono all'approvazione la suddetta legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a lire 3.000.000 in forza dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è ulteriormente elevato a lire 7.000.000.

Per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative tale limite già elevato a lire 10.000.000 è ulteriormente elevato a lire 25.000.000. Ogni singola società non può concorrere in tali Consorzi, per una somma maggiore di lire 1.500.000.

ART. 2.

Il limite del valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole ed edilizie previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 2 aprile 1945, n. 141, già elevato a lire 5.000.000 dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33; è ulteriormente elevato a lire 12.000.000